

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 18 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2016/257 del 07 novembre 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/257 del 07.11.2016, ore 18:45, redatto presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s.UPS CARUSO Vincenzo, che, unitamente all'App. S. FAZZINA Antonio, in data 01.11.2016, ore 11:00 ha eseguito una ispezione amministrativa a carattere igienico-sanitario, presso la Casa di riposo per anziani all'insegna "**VILLA MARTA**", avente sede a Ragusa in via Cupoletti n.° 41, gestito dalla Ditta individuale della Sig.ra DELLA LUNA Miriam, nata a Noto il 09.02.1982 e residente a Rosolini in via C. Colombo n.° 19;

Atteso che l'ispezione medesima è avvenuta alla presenza della Sig.ra Tidona Paola, nata a Ragusa il 24.02.1967 ed ivi residente in via Spadafora n.° 117, nella qualità di personale di servizio, che ha sottoscritto il verbale, riservandosi di esibire entro 8 giorni lavorativi documentazione richiesta (Attestato di formazione personale alimentarista. Piantina planimetrica vistata dall'ASP e Iscrizione Albo comunale), come riportato sul verbale ispettivo del personale del Comando NAS;

Atteso che a seguito dell'accertamento è stata rilevata a carico della Sig.ra DELLA LUNA Miriam, nella sua qualità di titolare della Casa di Riposo, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 per *avere omissso di rispettare o far rispettare, in materia di igiene, le condizioni igienico sanitarie della parete attigua ad una finestra di un piccolo deposito alimenti, il quale presentava muffe e scrostature della pittura, mentre nel soffitto veniva rilevata la presenza di ragnatele non rimosse da tempo per cui detto locale necessita di un intervento di pulizie straordinarie;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 12.11.2016, ore 10:29 all'indirizzo PEC: ilcorsarorosso71@pec.cgn.it alla Sig.ra DELLA LUNA Miriam, nella sua qualità, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


Visti gli scritti difensivi presentati dall'Avv. Giancarlo Biazzo, giusta procura a margine della Sig.ra DELLA LUNA Miriam, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, ed acquisti da questa ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia, al Prot. gen. n.° E-0031004 del 09.12.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Comandante in S.V. Luogotenente Salvatore Samaritano, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0001647 del 20.01.2017, in cui lo stesso, richiamando i fatti accertati durante l'ispezione dell'01.11.2016, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *"...in riferimento alla richiesta di archiviazione si ritiene di non poter condividere la proposta della ricorrente";*

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra DELLA LUNA Miriam, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il Regolamento CE n.° 852/2004 all'Allegato II così recita: *"Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni"*.

L'Avv. G. Biazzo, legale della ricorrente, negli scritti difensivi, asserisce che le tracce di umido riscontrate durante l'atto ispettivo del personale del NAS siano comparse solo poco tempo prima, motivo per il quale



la titolare dell'attività aveva già preso contatti con una ditta edile per risanare l'ambiente in questione, e pertanto, chiede l'archiviazione del verbale n.° 2016/257 CC NAS RG, non ravvisandosi la violazione medesima.

Tale eccezione non può essere accolta, in quanto le condizioni dell'ambiente, riscontrate in atti nel locale deposito alimenti, erano in netto contrasto con i requisiti igienico-sanitari definiti dalla normativa europea nei luoghi di lavorazione, preparazione e conservazione dei cibi, atti a prevenire la contaminazione ambientale degli stessi, nell'interesse della tutela dei consumatori, che nella fattispecie sono rappresentati dagli anziani ospiti della struttura.

Si evidenziavano infatti scrostature nella pittura, muffe attecchite e ragnatele sul soffitto, indice di una non adeguata pulizia e manutenzione straordinaria dei luoghi, condizione che non poteva certo risalire solo a pochi giorni prima dell'ispezione, ma che indubbiamente perdurava da tempo.

Tutto ciò premesso si ritiene comunque di poter ridurre la sanzione al minimo edittale, tenuto conto della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente e del fatto che il trasgressore si è attivato ai fini di sanare l'illecito, con lavori di manutenzione straordinaria, seppur effettuati soltanto dopo l'ispezione del Comando NAS.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra **DELLA LUNA Miriam**, in premessa generalizzata, nella qualità di titolare della ditta individuale che gestisce la Casa di riposo all'insegna "**VILLA MARTA**", il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

- quanto ad **€ 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/257 del 07.11.2016 Comando NAS Ragusa;**

- quanto ad **€ 500,00 da pagare tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" verbale n.° 2016/257 del 07.11.2016 NAS Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;**


Per complessivi € 566,00 (eurocinquecentosessantasei/00)

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo). Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **DELLA LUNA Miriam** nata a Noto il 09.02.1982, nella sua qualità, domiciliata elettivamente presso lo studio legale Avv. Giancarlo Biazzo - **indirizzo PEC: giancarlo.biazzo@avvragusa.legalmail.it;**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;



- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessata, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 05.04.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

